

<b>Proposta N° 435 / Prot.</b>  <b>Data 17/12/2015</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
--	---	---

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

(giusta Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

<b>N° 397 del Reg.</b>  <b>Data 22/12/2015</b>	<b>OGGETTO :</b>	Lite <b>BATTAGLIA Salvatore</b> c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015.- Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata.-
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>  <b>Immediata esecuzione</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, referenti e di assistenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 s.m.i., propone quanto di seguito:  
“Lite **BATTAGLIA Salvatore** c/Comune di Alcamo pendente dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata. - “

**Premesso:**

- che con l'allegato ricorso N. 570/2015 di R.G. ex art. 22 legge 689/81 il sig. Battaglia Salvatore, a magistero dell'avv. Cristina Coppola, ha impugnato la cartella esattoriale N. 299299201500010224587000, portante verbale di accertamento n. 810 – Reg. n. 2014/2011, elevato in data 08/05/2011 da personale di questo Corpo di Polizia Municipale, in quanto, in pari data, alle ore 05:30, nel Corso Sei Aprile intersezione via Barone San Giuseppe, questi accertava che il sig. Mancuso Mariano, agli atti meglio generalizzato, circolava alla guida dell'autovettura targata CD519AK, di proprietà dell'odierno ricorrente, “...*in stato di ebbrezza alcolica, accertata a mezzo etilometro marca ALCOLTEST 7110 MKIII... incorrendo in un sinistro stradale ... con altra autovettura tipo Alfa Romeo targata BP051SP alle ore 3:15 circa ...*”, e per l'effetto veniva elevato detto verbale, per violazione dell'art. 186, comma 2, C.d.S. sia nei riguardi del conducente/autore materiale della violazione (Mancuso Mariano, deceduto il 20/05/2012) sia in solido nei riguardi del proprietario del veicolo (Battaglia Salvatore);
- che questo Comando, con l'allegata nota prot. N. 20566 del 07/10/2015, ravvisando “...**che la morte dell'autore della violazione determina non solo la intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale** (v. da ultimo, Cass. n. 193/08)...”, ha “...*previa intesa con codesta Avvocatura, avviato il procedimento per lo sgravio amministrativo dell'intera partita di cui all'impugnata cartella esattoriale...*”, posto che “...*il Dirigente della stessa Avvocatura ha, altresì, riferito a questo Comando che, presi contatti con l'avvocato Cristina Coppola di parte ricorrente, quest'ultima avrebbe manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo con l'Amministrazione, secondo il quale a fronte dello sgravio in via amministrativa del debito de quo, vengano rimborsate al ricorrente le sole spese vive dallo stesso sostenute pari ad euro 125 (euro 98 per c.u. + euro 27 per diritti di segreteria), con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite...*”;
- che quest'Ente non s'è costituito nel procedimento di che trattasi, per tacita accettazione di quanto proposto in chiosa alla nota di cui all'alinea precedente ovvero che: *Rimane inteso, che in mancanza di comunicazione di diverso avviso, con congruo anticipo rispetto alla prima udienza di comparizione fissata al 26/10/2015, da parte di codesta Avvocatura e/o degli Organi che leggono per conoscenza, nessun atto giuntale autorizzativo per la costituzione di quest'Ente in giudizio sarà predisposto da questo Comando;*
- che con l'allegata nota prot. N. 47486 del 26/10/2015, avente ad oggetto discarico verbale N. 810 dell'8/10/2011, è stato comunicato all'opponente, sig. Battaglia Salvatore, e per conoscenza al Dirigente dell'Avvocatura Comunale, che questo Comando ha provveduto ad inoltrare al competente Concessionario per la Riscossione “*istanza di sgravio relativamente al verbale di cui in oggetto, e che la stessa ha avuto esito positivo in data 18/10/2015 così come si evince dal prospetto allegato*”;

**Ritenuto** opportuno, per quanto in premessa a parere di questi Dirigenti, attesa la congruità e convenienza dell'accordo di massima raggiunto con la controparte, nei termini innanzi visti ovvero che “...*a fronte dello sgravio in via amministrativa del debito de quo, vengano rimborsate al ricorrente le sole spese vive dallo stesso sostenute pari ad euro 125 (euro 98 per c.u. + euro 27 per diritti di segreteria), con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite...*”, autorizzare gli stessi ex art. 1996 codice civile a stipulare contratto di transazione, avente efficacia estintiva della lite che occupa, onde precipuamente evitare, per il principio della soccombenza virtuale, altresì la condanna dell'Ente alle spese di giudizio, in ipotesi costituenti debito fuori bilancio unitamente alla rifusione delle cosiddette spese vive (riconosciute secondo la presente proposta invece *pro bono pacis*) ed a quelle per la registrazione della sentenza di merito;

**Considerato** che, secondo un oramai consolidato orientamento del Giudice contabile (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera N. 20/2015/SRCPIE/PAR), *l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi*

*l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini, Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);*

**Considerato**, altresì, che è necessario sottoporre la proposta di transazione all'organo di governo, competente per materia, ai sensi dell'art.15, comma 3, lett. a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii. giusta anche l'orientamento espresso a riguardo dalla Giurisprudenza (cfr: C.G.A., Sezione Consultiva, parere del 7 marzo 2000, n.1; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 1997, n.2245) e dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali (n.2/1999);

**Ritenuto** che si può far fronte alla spesa sopra prospettata in complessivi euro 125,00, di cui euro 98,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per rimborso diritti di segreteria, attingendo dal cap. 112381 "oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie" c.i.: 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario in corso;

**Vista** La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.LGS. N. 267/2000;

**Richiamata** la Legge Regionale N. 7 del 26 agosto 1992;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, il dott. Giovanni Arnone;

**Visto** lo Statuto del Comune di Alcamo;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1996 codice civile, il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, per i motivi espressi in narrativa, e per Eglì il Dirigente l'Avvocatura Comunale ed il Vice Comandante il Corpo di P.M. alla stipula della contratto di transazione con il sig. Battaglia Salvatore, per come rappresentato e difeso, con efficacia estintiva della lite da quest'ultimo azionata;
- dare atto che alla spesa di **euro 125,00** può farsi fronte attingendo al capitolo già individuato in narrativa;
- di demandare al Dirigente l'Avvocatura Comunale ed al Vice Comandante il Corpo di P.M., l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ovvero, la stipula della transazione nei termini sopra descritti, l'impegno di spesa e successiva liquidazione;
- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

I Proponenti

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Vista** la superiore deliberazione avente per oggetto: *“Lite **BATTAGLIA Salvatore** c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata.- “*

**Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;

**Visti** i pareri resi ai sensi di legge;

**Visto** l’art. 7, D.L.vo n. 150/2011;

**Visto** l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**D E L I B E R A**

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Lite **BATTAGLIA Salvatore** c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata.-”*

**Contestualmente**

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

**DELIBERA**

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per oggetto: "Lite **BATTAGLIA Salvatore** c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata."

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 14/12/2015

**Il V.Comandante Alla P.M.**

*F.to Dott. Giuseppe Fazio*

**Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale**

*F.to Avv. Giovanna Mistretta*

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 17/12/2015

Il Dirigente di Settore  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/12/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Cristofaro Ricupati



**CITTA' DI ALCAMO**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**- Ufficio Verbali – Contenzioso -**

Prot. N. 20566/P.M.

Alcamo, 07 OTT. 2015

**Al Dirigente l'Avvocatura Comunale**  
**(Avv. Giovanna Mistretta)**  
**SEDE**

**E, p.c.**

**Al Commissario Straordinario**  
**(Dott. Giovanni Arnone)**  
**SEDE**

**Al Segretario Generale**  
**(Dott. Cristofaro Ricupati)**  
**SEDE**

**TRASMISSIONE PER MAIL**

Oggetto: relazione ex art. 61, comma 4, Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, riguardante ricorso proposto dal sig. **BATTAGLIA Salvatore**, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Coppola, avverso cartella esattoriale di pagamento **29929920150010224587000**, portante verbale n. 810 – Reg. n. 2014/2011 del 08/05/2011, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con 1° udienza di comparizione fissata al **26/10/2015**.

In riferimento all'opposizione in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 4, Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, si relaziona in fatto ed in diritto quanto di seguito.

L'opposizione che occupa, acquisita in data 12/05/2015 al prot. gen. n. 37046, è stata proposta dal sig. Battaglia Salvatore, a magistero dell'avv. Cristina Coppola, avverso l'epigرافata cartella esattoriale, portante verbale di accertamento n. 810 – Reg. n. 2014/2011, elevato in data 08/05/2011 da personale di questo Corpo di Polizia Municipale, in quanto, in pari data, alle ore 05:30, nel Corso Sei Aprile intersezione via Barone San Giuseppe, questi accertava che il sig. Mancuso Mariano, agli atti meglio generalizzato, circolava alla guida dell'autovettura targata CD519AK, di proprietà dell'odierno ricorrente, *“...in stato di ebbrezza alcolica, accertata a mezzo etilometro marca ALCOLTEST 7110 MKIII... incorrendo in un sinistro stradale ... con altra autovettura tipo Alfa Romeo targata BP051SP alle ore 3:15 circa ...”*, e per l'effetto veniva elevato detto verbale, per violazione dell'art. 186, comma 2, C.d.S. sia nei riguardi del conducente/autore materiale della violazione (Mancuso Mariano) sia in solido nei riguardi del proprietario del veicolo (Battaglia Salvatore).

Avverso la cartella portante il verbale di cui in precedenza è insorto il sig. Battaglia Salvatore, per come rappresentato e difeso, giusta ricorso proposto nei confronti sia dell'ente impositore (Comune di Alcamo) sia del Concessionario per la riscossione (Riscossione Sicilia S.p.a.), innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, adducendo a motivo del gravame:

1. Estinzione dell'obbligazione per morte dell'obbligato principale;
2. Nullità della cartella per difetto di motivazione: Violazione dell'art. 7 L. 212/2000.

Ebbene, la causa della paventata estinzione è pacificamente affermata dalla giurisprudenza (da ultimo, Cass. N. 5717/2011), a mente della quale: *“...ponendosi in linea con il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilita' ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per le sanzioni, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale (Cass. n. 2501/2000, Cass. n. 2064/1994). Invero - come rilevato nella citata sentenza n. 2501/2000 - il disposto della Legge n. 684 del 1981, articolo 7, (“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”) e quello dell'articolo 6, u.c., (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato “ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”) sono espressione del principio della personalita' della sanzione amministrativa, che pertanto viene meno (o si estingue) con la morte dell'autore dell'illecito. La Legge n. 689 del 1981, articolo 7, ripete l'uguale testo della Legge 3 maggio 1967, n. 317, articolo 4, che e' stata la prima legge di depenalizzazione. Questa ultima legge, riferendosi ad illeciti in precedenza costituenti reato, aveva mantenuto il principio penalistico della estinzione del reato e della pena per morte del reo (vedi articoli 150 e 171 c.p.). La successiva Legge n. 689 del 1981, ha confermato all'articolo 7 la scelta della non trasmissibilita' agli eredi della sanzione, aggiungendo all'articolo 6, u.c., la previsione del regresso, per l'intero, a favore dell'obbligato solidale che ha pagato, ipotesi non prevista dalla precedente legge di depenalizzazione. Come ancora puntualizzato nella richiamata sentenza alla quale va prestata piena adesione, la previsione del regresso nei confronti del solo “autore” della violazione e non anche degli eredi (sui quali non si trasmette l'obbligazione sanzionatoria), rende evidente che la morte dell'autore incide non soltanto sulla sanzione (cioe' sull'obbligazione esterna*

dell'autore verso l'amministrazione), ma anche nei rapporti interni tra i diversi obbligati, determinando il venir meno dell'obbligazione di rimborso verso l'obbligato solidale che ha pagato. Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6 cit. consente dunque di affermare che **l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa non e' un obbligato sussidiario per l'ipotesi di insolvibilita' del condannato, e men che mai per l'ipotesi di pratica difficolta' di identificare l'autore della violazione (come pure ritenuto da alcune sentenze del giudice di legittimita', vedi Cass. n. 4725/2004); nel caso di specie l'obbligato solidale realizza, invece, la figura dell'obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, e cioe' dell'autore della violazione, onde essa, a norma dell'articolo 1298 c.c., non si ripartisce nei rapporti interni tra i vari obbligati, restando sempre a carico di debitore principale. Nella solidarieta' prevista nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, il fatto estintivo dell'obbligazione che attinge all'obbligato principale, produce effetti anche sull'obbligazione del debitore accessorio, che rimane anch'essa estinta. La norma della Legge n. 689 del 1981, articolo 6, peraltro, non consente neppure di configurare una responsabilita' diretta dell'obbligato solidale per culpa in eligendo o in vigilando. In definitiva, deve ritenersi che la morte dell'autore della violazione determina non solo la intrasmissibilita' ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale** (v. da ultimo, Cass. n. 193/08).

In guisa a quanto testé argomentato, questo Comando, previa intesa con codesta Avvocatura, ha avviato il procedimento per lo sgravio amministrativo dell'intera partita di cui all'impugnata cartella esattoriale.

Il Dirigente della stessa Avvocatura ha, altresì, riferito a questo Comando che, presi contatti con l'avvocato Cristina Coppola di parte ricorrente, quest'ultima avrebbe manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo con l'Amministrazione, secondo il quale a fronte dello sgravio in via amministrativa del debito *de quo*, vengano rimborsate al ricorrente le sole spese vive dallo stesso sostenute pari ad euro 125 (euro 98 per c.u. + euro 27 per diritti di segreteria), con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Nei superiori termini si esprime l'orientamento tecnico-amministrativo dello scrivente V. Comandante, rimanendo a disposizione per eventualmente definire detto accordo transattivo.

Rimane inteso, che in mancanza di comunicazione di diverso avviso, con congruo anticipo rispetto alla prima udienza di comparizione fissata al 26/10/2015, da parte di codesta Avvocatura e/o degli Organi che leggono per conoscenza, nessun atto giuntale autorizzativo per la costituzione di quest'Ente in giudizio sarà predisposto da questo Comando.

L'Ispettore di P.M.  
Salvatore Bonghi

Il V. Comandante  
Dott. Giuseppe Fazio

Il Sig. <b>MANCUSO MARIANO</b> (Cod.35003 ) è <b>Deceduto</b> il 20-05-2012			
<b>DETTAGLIO DATI DEL DECESSO</b>			
Data Morte	20-05-2012 [17:50] n.26 p.II s.B a.2012	Luogo Morte	ALCAMO (TP)
Atto Iscritto	uff.UFFICIO DI STATO CIVILE	Comune Atto Iscr.	ALCAMO (TP)
Atto Trascritto	Non Registrato		
<b>DATI ANAGRAFICI</b>			
Cognome	MANCUSO	Nome	MARIANO
Data Nascita	20-07-1981	Luogo Nascita	ALCAMO (TP)
Sesso	MASCHILE	Cod. Fiscale	( ) MNCMRN81L20A1760
Status	DECEDUTO		
Stato Civile	CELIBE		
Nazione di Cittadinanza	ITALIA	2° Cittadinanza	
Professione	FALEGNAME	Titolo Studio	Non Registrato
<b>DOCUMENTI (carta identità, passaporto, patente e carte di circolazione)</b>			
Numero C.I.	<b>AR 6564833</b>	<b>IN CORSO DI VALIDITÀ</b>	<b>VALIDA PER ESPATRIO</b>
Data Rilascio C.I.	23-12-2008	Comune Rilascio C.I.	ALCAMO (TP)
Passaporto non registrato			
Patente	LU5170110Y cat.B		
Data Rilascio pat.	24-07-2008	Ente Rilascio pat.	
<b>MEMBRI DELLA FAMIGLIA</b>			
Famiglia 8006133	Nessun Membro Associato		
Prog.Canc. Fam.2705			
<b>DATI DI RESIDENZA</b>			
Ultimo indirizzo in comune	VIA IGNAZIO CALANDRINO,7		
<b>TRASFERIMENTI DI RESIDENZA</b>			
dal 20-07-1981	<b>Iscrizione APR per NASCITA</b> VIA IGNAZIO CALANDRINO,7		fam.8006133
dal 20-05-2012	<b>Cancellazione APR per MORTE</b>		
<b>DETTAGLIO DATI DI NASCITA</b>			
Data Nascita	20-07-1981 [00:00]	Data Registrazione	20-07-1981
Luogo Nascita	ALCAMO (TP)		
Atto Iscritto	N. 335 P.1 S. A	Vol. N. Vol. Ufficio	Anno 1981
	Comune Iscr.	ALCAMO (TP)	
Atto Trascritto	Non Registrato		
Paternità	MANCUSO ALBERTO		
Maternità	SCALISI LIBORIA		
<b>DATI CENSIMENTO</b>			
Censimento	Anno 2011	Sezione 29	Foglio 810010002799
Censimento	Anno 2001	Sezione 29	Foglio 44
<b>DATI GIUDICE POPOLARE</b>			
Data iscrizione			
Albi di iscrizione			
Data Cancellazione			
Motivo Cancellazione			
<b>BLOCCHI ALLE ATTIVITÀ ANAGRAFICHE</b>			
Il Cittadino non ha alcun blocco alle attività anagrafiche.			
<b>NOTE</b>			
<a href="#">Inserisci una nuova nota</a>			

# Dettaglio Provvedimenti

Ente: 7269 - Comune di Alcamo Polizia Urbana

Criteri di ricerca

Tipo provv: Qualsiasi Protocollo:

Stato: In attesa di benessere

## PARTE ANAGRAFICA

Intestatario	Denominazione	Cod. Fiscale	Sesso	Data e luogo di nascita
	BATTAGLIA SALVATORE	BTTSVT52T29A176Y	M	29/12/1952 - ALCAMO

## RUOLO

Agente della riscossione	299	Numero protocollo	E0726903
Anno / Numero	2015 - 1252		

## PARTITA

Identificativo	F1	201100000000106500100000010007288	C01VE810/11	08052011CD519AK
Descrizione N. Rate	1			

## Provvedimento di DISCARICO ARTICOLO

Codice Entrata	Anno d'imposta	Prog. Articolo	Carico origine	Importo
5242	2011	1	1'000,00	1'000,00

Note  
PER DECESSO DEL TRASGRESSORE IN DATA 20/05/2012

## Provvedimento di DISCARICO ARTICOLO

Codice Entrata	Anno d'imposta	Prog. Articolo	Carico origine	Importo
5243	2011	2	700,00	700,00

Note  
PER DECESSO DEL TRASGRESSORE IN DATA 20/05/2012

07/10/15

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO

PROT. N. 2980

DEL 27/08/15




UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

UFF. Cancelleria  
150 - Borfoli  
Int.  
P. P. Conelli

Si comunica a:

Avv. CRISTINA COPPOLA  
VIALE EUROPA, 215  
91011 ALCAMO  
TPCITTÀ DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 37066 del 25 AGO. 2015  
Assegnata al Settore  
25 AGO. 2015  
Il  Il Segretario GeneraleCOMUNE DI ALCAMO POLIZIA MUNICIPALE  
PIAZZA SAN JOSÉ MARIA ESCRIVA N. 1  
ALCAMO  
TPRISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - PROV. TP  
PIAZZA XXI APRILE N. 1  
TRAPANI  
TP

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 570/2015 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA  
*Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)*


Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: TESORIERE PAOLO

Data e ora prossima udienza: 26/10/2015 09:00

Parti nel procedimento

Alcamo 24/08/2015

  
IL CANCELLIERE

*Attore Principale*

**BATTAGLIA SALVATORE**

Difeso da:

CRISTINA COPPOLA

*Convenuto Principale*

**COMUNE DI ALCAMO POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da:

*Convenuto Secondario*

**RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- PROV. TP**

Difeso da:



Alcamo 24/08/2015

IL CANCELLIERE

**Avv. Cristina Coppola**

Viale Europa, 215 - Alcamo  
Tel/fax 0923 551303 cell. 3396355835  
Pcc: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI ALCAMO****Ricorso ex art. 22 legge 689/81**

Il sig. Battaglia Salvatore, nato ad Alcamo il 29.12.1952 (c.f. BTTSVT52T29A176Y) ed ivi residente nella Contrada Catanese n.452, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Cristina Coppola (c.f. CPPCST81P67A176U) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Alcamo nel Viale Europa n. 215, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero 0923/551303, e/o PEC: cristina.coppola@avvocatitrapani.legalmail.it - *ricorrente* -

contro

- IL COMUNE DI ALCAMO POLIZIA Municipale in persona del sindaco pro tempore nella sede in Alcamo nella Piazza San José Maria Escrivà n.1, - *resistente*-

e nei confronti della

- RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - Agente della riscossione per la Regione Sicilia - Provincia di Trapani in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trapani Piazza XXI Aprile n. 1 - *resistente*-

premesso

- che in data 08.05.2011, dal comando di polizia municipale del Comune di Alcamo veniva accertato e contestualmente notificato al Sig. Mancuso Mariano, nato ad Alcamo il 20.07.1981, c.f.: MNC MRN 81L20 A176O, il verbale di contestazione n. 810 2014/2011 per la violazione dell'art. 186 c. 2, per essersi messo alla guida di un autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertata con apparecchiatura, incorrendo poi in un sinistro;

- che nel commettere tale infrazione, il Sig. Mancuso guidava l'autovettura "Mini" targata CD 519AK, di proprietà dell'odierno opponente Sig. Battaglia, all'insaputa dello stesso;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Coppola', located at the bottom right of the page.

- che per effetto della indicata violazione veniva applicata la sanzione di € 500,00 per come si evince dal dettaglio del Verbale rilasciato della Polizia Municipale;
- che presumibilmente in data 11.05.2011 lo stesso verbale di accertamento veniva notificato al Sig. Battaglia Salvatore, in qualità di coobbligato solidale poiché proprietario dell'autoveicolo;
- che il coobbligato principale della sanzione, il Sig. Mancuso Mariano, non adempiva al pagamento dell'importo inflittogli;
- che in data 20.05.2012 il Sig. Mancuso decedeva in Alcamo, come da certificato di morte che si allega;
- che in data 07.07.2015, l'odierno opponente, in qualità di coobbligato solidale insieme al Sig. Mancuso Mariano ormai deceduto, riceveva notifica della cartella esattoriale n. 29929920150010224587000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., in ragione del presunto omesso pagamento del verbale n. 2014/11 emesso dal comando di polizia municipale del Comune di Alcamo per un importo totale pari ad € 1.836,00;  
l'odierno ricorrente, come sopra generalizzato, impugna la suddetta cartella esattoriale, per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1. Estinzione dell'obbligazione per morte dell'obbligato principale.

La morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per le sanzioni, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. (Cass. Civ. Sez. lav. 2 novembre 2008, n. 26387; Cass. Civ. sez. III, 6 marzo 2000 n. 2501). La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della L. 689/1981 attribuisce soltanto all'obbligato solidale che ha pagato il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione e non viceversa (art. 1298, comma 1°, seconda parte c.c), nel sistema amministrativo la solidarietà integra la figura dell'obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati e cioè dell'autore della violazione, per cui l'obbligazione stessa non si ripartisce nei rapporti interni tra gli obbligati solidali, restando sempre a carico del debitore principale (Cass. Civ. sez. lav. N. 5717 del 10 marzo 2011).

Di conseguenza, nella solidarietà prevista nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati il fatto estintivo dell'obbligazione attinente all'obbligato principale produce effetti anche sull'obbligazione del debitore solidale, che rimane anch'essa estinta (Cass. Civ. Sez. lav. 21 gennaio 2008, n. 1193).

Quella del Sig. Battaglia è dunque una forma di responsabilità oggettiva, la quale sorge a carico del solidale solo in virtù dell'esistenza di un particolare rapporto che questi ha con la cosa o con il trasgressore, nel caso di specie con l'autovettura con cui è stata commessa la violazione dal Sig. Mancuso.

Tale responsabilità oggettiva fa sì che il Sig. Battaglia, coobbligato solidale in via accessoria, in quanto trattandosi di obbligazione prevista dalla legge nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati non si ripartisce nei loro rapporti interni, venga chiamato a garanzia del pagamento della somma di denaro derivante dalla sanzione pecuniaria.

È dunque chiaro il costante orientamento della giurisprudenza della S.C., la quale, partendo dal principio della personalità della sanzione amministrativa e stante l'accessorietà della posizione dell'obbligato solidale rispetto a quello principale, afferma che la morte dell'autore della violazione comporta anche l'estinzione dell'obbligo a carico del debitore solidale.

Per tutto quanto detto, considerato che nel caso di specie è il Sig. Mancuso l'obbligato principale, a seguito della sua morte il Sig. Battaglia, obbligato solidale, non è tenuto al pagamento della contravvenzione comminata al Sig. Mancuso in quanto l'estinzione dell'obbligazione principale conseguente alla morte dell'autore della violazione, si riverbera inevitabilmente su quella solidale che rimane anch'essa estinta.

## 2. Nullità della cartella per difetto di motivazione: Violazione dell'art. 7 L. 212/2000.

Per quanto concerne la parte motivazionale della cartella esattoriale, le disposizioni normative relative al contenuto minimo della cartella di pagamento, vanno integrate con l'art. 7 della L. 212/2000, lo Statuto del contribuente, che come sancisce al primo comma, gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa e se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Pertanto, la cartella di pagamento, siccome atto impositivo, deve essere motivata a proposito dei presupposti di fatto e di diritto, sia in relazione all'*an* che in relazione al *quantum*, legittimanti la pretesa a riscuotere il debito.

In base a tale disposizione di legge, se la motivazione è insufficiente l'atto è da ritenersi nullo, come tra l'altro ribadito anche nella recente sentenza della cassazione n. 21564 del 20.9.2013.

La S.C. afferma un'importante norma giuridica stabilendo che la motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo

compiuto e intellegibile la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione, sia, in caso positivo, la contestazione efficace di tale pretesa.

E' peraltro irrilevante che il contribuente si sia comunque difeso, perché l'eventuale impugnazione non sana il vizio di motivazione. Il principio di diritto è estensibile a tutti gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria trattando la controversia.

La Cassazione, infatti, chiarisce non solo che la motivazione deve essere sufficiente e comprensibile da subito, e quindi dal primo atto impositivo, ma anche che il ricorso del contribuente non sana tale vizio. L'avviso di accertamento, ma in generale ogni atto amministrativo; non essendo atto processuale, bensì amministrativo dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità.

La motivazione costituisce dunque, un "fattore di riequilibrio" (e bilanciamento) a favore del contribuente rispetto al potere di incidere nella sfera giuridico-economica dello stesso con atti che sono coercitivi e, spesso, esecutivi.

Proprio per questo, l'Ufficio accertatore ha l'obbligo di giustificare la propria pretesa, indicando le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base dell'atto impositivo notificato al soggetto passivo: il quale, attraverso la motivazione, deve essere messo in grado, prima, di conoscere e comprendere le ragioni della pretesa erariale e dopo, di valutarne la legittima fondatezza per esercitare – eventualmente – il proprio diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.

Nel caso di specie, la cartella di pagamento, nel dettaglio degli addebiti, chiarisce che l'importo è dovuto per una violazione del codice della strada, specifica il numero di verbale a cui si riferisce, la data di redazione e di notifica dello stesso e l'ammontare delle somme dovute ma tali indicazioni non possono ritenersi sufficienti, soprattutto per quanto riguarda gli importi, a rendere edotto l'odierno ricorrente sulla legittimità di quanto richiesto dall'Ente della Riscossione.

Tale mancanza sussiste soprattutto perché non risulta allegato alla cartella l'atto a cui si riferisce il ruolo, ovvero il verbale di contestazione dell'infrazione, e ciò, come abbiamo già chiarito comporta la nullità della cartella per difetto di motivazione.

Per di più, avendo chiesto chiarimenti all'ente che ha emesso il ruolo e avendo ricevuto il dettaglio dell'accertamento che si allega, per la violazione accertata risulta un importo da pagare pari ad € 500,00 e tale cifra non corrisponde a nessuna delle due indicate nella cartella esattoriale.

Dunque l'assenza del verbale di contestazione non permette di effettuare un confronto con l'originaria pretesa e soprattutto di verificare la legittimità di quella odierna pari ad € 1.836,00.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Battaglia Salvatore, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,

- sospendere, in via preliminare, l'esazione della cartella numero 299201500102245 87, ruolo 2015/001252, con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
- fissare, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/81, udienza di comparizione delle parti, ordinando alle parti avverse di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
- nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella esattoriale n. 299201500102245 87 emessa dall'Ente Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione – prov. di Trapani per inesistenza del credito e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni in premessa;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si chiede ammettersi prova testimoniale con la sig.ra Battaglia :

Si producono in copia:

- 1) Certificato di morte del Sig. Mancuso;
- 2) Cartella esattoriale impugnata;
- 3) Scheda Verbale Uff. 00950 del 08.05.2011 Sezione Polizia Municipale di Alcamo.


Si sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente causa è di euro 1.836,00, per cui il contributo unificato è versato nella misura di euro 98,00.

Alcamo, 5.08.2015

avv. Cristina Coppola


## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto sig. BATTAGLIA SALVATORE, nato il dì 29.12.1952 ad Alcamo (c.f. BTT SVT52T29A176Y) e residente in Alcamo nella Contrada Catanese n. 472, nomina a rappresentarlo e a difenderlo nel presente procedimento l'avv. Coppola Cristina del Foro di Trapani, conferendole ogni ampia facoltà inerente il mandato alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere istanze, dedurre prove e chiederne l'acquisizione, proporre questioni incidentali, presentare memorie, transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire, determinare la quantificazione dei danni richiesti, dichiara di aver ricevuto le informative sul trattamento dei dati personali e di avere espresso il consenso al trattamento degli stessi ai sensi del d. lgs. 196/2003: ratifico, sin da ora, il suo operato e quello dei suoi sostituti, impegnandomi nel pagamento di quanto dovuto per spese, competenze ed onorari d'avvocato. Ed eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Cristina Coppola in Alcamo nel viale Europa, 215.



Vera la firma

avv. Cristina Coppola



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO  
Depositato in cancelleria  
Oggi: 07 AGO 2015



IL CANCELLIERE  
Francesco Beninati



Caus. 954/15



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
ALCAMO



R.G. n° 570/2015

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da Salvatore BATTAGLIA avverso la cartella di pagamento N. 299 2015 00102245 87 emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani;  
visti gli artt. 6 D.lgs 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

**FISSA**

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 26 OTTOBRE 2016 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

**ORDINA**

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica;  
a RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. - Agenzia della Riscossione - Provincia di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;  
di depositare - in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

**DISPONE**

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata;

**MANDA**

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente, all'amministrazione opposta ed all'agente della riscossione.

Alcamo, il 24.08.2015.

Il Giudice di Pace  
(Dot. Paolo Tesoriere)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositata in cancelleria

Caus. 24 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Caterina Cotroneo